

SOSPENSIONE DELL' ATTIVITÀ E AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE DELL' ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

La Legge 215 del 2021, in prospettiva di **rafforzamento delle tutele prevenzionistiche sui luoghi di lavoro**, modifica i criteri per l'applicazione di violazioni che portano a sospensione dell'attività ed estende i poteri in carico all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Ricordiamo che, in materia di salute e sicurezza tra gli altri aspetti recentemente modificati, rientrano anche l'obbligo di tenuta del registro di addestramento e l'obbligo di individuazione del preposto.

QUALI NUOVE COMPETENZE ASSUME L'INL? articolo 13 del D.Lgs. n. 81/2008

Gli ispettori dell'INL, a seguito di questo nuovo investimento di funzioni, hanno ora il potere di **vigliare** e accertare la **corretta applicazione della totale legislazione sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro**, tanto quanto l'Azienda Sanitaria Locale (ASL). In precedenza l'INL possedeva competenze settoriali, legate al settore delle costruzioni edili o di genio civile, degli impianti ferroviari, dei lavori mediante cassoni in aria compressa, dei lavori subacquei e alla presenza di sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti (ad esempio luoghi di lavoro o attività soggette a rischio RADON).

La vigilanza sul rispetto della coerenza in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro da parte delle aziende viene quindi svolta sia dall'ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL).

QUALI VIOLAZIONI COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE? articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008

Il Provvedimento di Sospensione dell'attività era stato introdotto già nella prima stesura del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/08) in caso di **gravi violazioni delle norme antinfortunistiche**. Le recenti modifiche, maggiormente contestualizzate da alcune circolari dell'INL, sono state introdotte con l'obiettivo di:

- 1. far cessare il pericolo** per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- 2. contrastare il lavoro irregolare.**

Se precedentemente il decreto prevedeva la sospensione solo a seguito di reiterate violazioni, ora per consentire l'adozione del suddetto provvedimento è sufficiente che gli ispettori accertino **un'unica grave violazione**. Queste ultime sono individuate nell' **Allegato I del D. Lgs. 81/08** e sono accompagnate da relative sanzioni; di seguito le riassumiamo in tabelle.

Possono sussistere violazioni che espongono i lavoratori a **rischi di carattere generale**, quali:

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE		SANZIONE AMMINISTRATIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

Possono sussistere violazioni che espongono i lavoratori **al rischio di caduta dall'alto**:

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE		SANZIONE AMMINISTRATIVA
7	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
8	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000

Possono sussistere violazioni che espongono i lavoratori al **rischio di seppellimento**:

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE		SANZIONE AMMINISTRATIVA
9	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000

Possono sussistere violazioni che espongono i lavoratori al **rischio di elettrocuzione**:

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE		SANZIONE AMMINISTRATIVA
10	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
12	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000

Infine possono sussistere violazioni che espongono i lavoratori al **rischio di esposizione all'amianto**:

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE		SANZIONE AMMINISTRATIVA
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto.	Euro 3.000

Il personale ispettivo che in fase di sopralluogo accerti anche una sola delle suddette violazioni, è tenuto a **sospendere con effetto immediato l'attività**; solo quando l'attività lavorativa in corso non può esser interrotta, gli ispettori possono valutare l'opportunità di far decorrere il provvedimento dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo.

La sospensione può riguardare anche solo una **parte dell'attività imprenditoriale** o addirittura un singolo lavoratore, quando le violazioni possono essere ascrivibili alla posizione di un singolo: in quest'ultimo caso devono essere identificati lavoratori privi di formazione ed addestramento o del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Il provvedimento di **sospensione del singolo lavoratore** va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all'addestramento, ovvero:

- per **l'utilizzo di attrezzatura da lavoro** disciplinate dall'Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'accordo Stato Regioni del 22/02/2012 (piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili, Gru per autocarro, Gru a Torre, Carrelli elevatori semoventi, Gru Mobili, Trattori Agricoli o Forestali, Macchine Movimento Terra, Pompe per calcestruzzo);
- per **l'utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria** (ad es. elmetti, imbracature, autorespiratori) e dispositivi di protezione dell'udito (Articolo 77, comma 5);
- per i **sistemi di accesso e posizionamento mediante funi** (Articolo 116, comma 4);
- per **lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi** (Articolo 136, comma 6);
- per la **formazione e l'addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi** (Articolo 169)."

A seguito dell'accertamento della sospensione di un lavoratore, lo stesso sarà immediatamente allontanato dal luogo di lavoro e il Datore di Lavoro sarà impossibilitato ad avvalersi dello stesso fino al momento della revoca del provvedimento. Si ricorda che in questo caso, il Datore di Lavoro è comunque obbligato a corrispondere allo stesso il dovuto trattamento retributivo e contributivo.

La sospensione dell'attività imprenditoriale ha anche l'obiettivo di contrastare il lavoro irregolare. Si considerano irregolari:

- i lavoratori per cui manchi la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, e nello specifico se in fase ispettiva viene riscontrato almeno un 10% di lavoratori irregolari. Quindi non si applica la sospensione nel caso in cui sia presente un solo lavoratore e sia irregolare.
- i lavoratori autonomi occasionali per cui manchi una preventiva comunicazione all'ispettorato territoriale del lavoro (le modalità operative per la comunicazione sono quelle previste per il lavoro intermittente). Non sono considerati in questo caso i coadiuvanti familiari e i soci, per cui non è prevista la comunicazione preventiva.

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Infine, l'impresa sospesa potrà ottenere la revoca del provvedimento a seguito dell'accertamento della regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e del pagamento delle relative sanzioni amministrative.

Se avete dei dubbi e desiderate avere dei chiarimenti sulla vostra situazione,
siamo disponibili per chiarimenti e supportarvi nell'adempimento di questi obblighi:
contattaci al seguente numero 0437 937140
o scrivici al seguente indirizzo info@gestionesicurezza.eu

NOVITÀ COVID-19 DAL 1° MAGGIO 2022

NOVITÀ COVID-19 DAL 1° MAGGIO 2022

Dopo l'approvazione da parte della commissione competente della Camera dei Deputati del decreto "fine stato di emergenza" il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che recepisce il testo dell'emendamento sull'utilizzo delle mascherine al chiuso, come approvato dalla commissione.

MASCHERINE: DOVE È OBBLIGATORIA

Fino al 15 giugno 2022 sarà obbligatorio l'utilizzo delle mascherine di protezione nei seguenti ambiti:

- Mascherina FFP2 per l'accesso ai seguenti **MEZZI DI TRASPORTO** e per il loro utilizzo:
 - aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
 - navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
 - treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
 - autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
 - mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
 - mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
- Mascherina FFP2 per gli **SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO** che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati
- Mascherina FFP2 per gli **EVENTI E LE COMPETIZIONI SPORTIVE** che si svolgono **AL CHIUSO**
- Mascherina Chirurgica per i lavoratori, gli utenti ed i visitatori delle **STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI**, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico

DOVE NON È PIÙ OBBLIGATORIA

Non sono previste misure per negozi, supermercati, ristoranti, bar, stadi e spettacoli all'aperto.

Anche se "viene fortemente raccomandata in tutti i luoghi al chiuso pubblici, o aperti al pubblico"

SCUOLA

La proroga dell'utilizzo delle mascherine, chirurgica o di maggiore efficacia protettiva, è stata invece già prevista per la scuola fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022. Fanno eccezione i bambini fino a 6 anni di età e i soggetti con patologie incompatibili con l'uso di tali dispositivi di protezione.

È stato inoltre disposto che i bambini che hanno appena compiuto sei anni, e che frequentano le scuole materne, non hanno più l'obbligo di indossare le mascherine

LUOGHI DI LAVORO - PROTOCOLLO IMPRESE SINDACATI SU MASCHERINE

Nei luoghi di lavoro privati sono ancora in vigore i protocolli tra imprese e sindacati.

Quello attuale anti-Covid sottoscritto ad aprile 2020 e rinnovato un anno fa, prevede l'obbligo di utilizzo delle mascherine. Imprese e sindacati si rivedranno il 4 maggio per verificare se prorogare o modificare le attuali regole, che restano in vigore fino a quella data.

L'obbligo potrebbe restare o ci si potrebbe limitare a una raccomandazione. Con la "libertà" lasciata poi alle singole aziende di passare dalla raccomandazione all'obbligo.

LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI

Per gli uffici pubblici e per tutta la Pa è in fase di ultimazione una circolare del ministro Renato Brunetta nella quale saranno indicati i criteri base di prevenzione e protezione sanitaria cui attenersi e che raccomanderà il ricorso alla mascherina

GREEN PASS

A partire dal 1° maggio decade l'obbligo di esibire il Green pass- sia nella versione "base" che in quella "rafforzata"- per accedere a locali, palestre, cinema e uffici. Fanno però eccezione gli ospedali e le strutture sanitarie (dove l'obbligo resta in vigore fino alla fine dell'anno).

VIAGGI

Per quanto riguarda i viaggi, sono state prorogate fino al 31 Maggio le disposizioni per gli arrivi dai Paesi esteri, con il Green Pass che continua ad essere necessario per chi arriva dall'estero. La novità riguarda il "Passenger locator form", che dal 1° Maggio non sarà più necessario.

SMART WORKING

Approvato in Commissione Affari Sociali alla Camera l'emendamento che proroga al 30 giugno il regime di tutela per i lavoratori fragili (diritto allo smart working per tutti i fragili e, per specifiche categorie di fragili, ove non sia possibile svolgere lavoro in modalità agile, equiparazione al ricovero ospedaliero).

Prorogato, inoltre, il diritto allo smart working anche per i genitori di figli con fragilità, nonché, fino al 31 agosto, le modalità di comunicazione semplificata per lo smart working per tutti i lavoratori del settore privato.

Comunicazione semplificata per lo **SMART WORKING**

Il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare in via telematica, al ministero del Lavoro i soli «nominativi dei lavoratori e la data di inizio e cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile», e non tutti i Pdf degli accordi individuali sottoscritti con i singoli lavoratori (che comunque l'azienda dovrà conservare).

Questa modalità semplificata di comunicazione era in scadenza il 30 giugno ed è stata prorogata fino al 31 agosto. La semplificazione riguarda tutti i lavoratori del settore privato.



DOMANDE DI CONTRIBUTO EBAV

ANCHE QUEST'ANNO É POSSIBILE RICHIEDERE IL CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER:

- CORSI ANTINCENDIO,

- PRIMO SOCCORSO E DEFIBRILLATORI

- I RELATIVI AGGIORNAMENTI ESEGUITI NELL' ARCO DEL 2021

Destinatari:

- Aziende artigiane (ovvero iscritte all'AIA) che applicano un contratto artigiano, sia esso Regionale o Nazionale;
- Aziende NON artigiane che applicano specifici contratti normati da Confartigianato, CNA o Casartigiani.

Fra i servizi per i quali si erogano contributi, Gestione Sicurezza Srl può procedere alla redazione e all'inoltro della seguente pratica.

A55 Corsi Antincendio, Primo Soccorso e Defibrillatori

SCADENZA per inoltro domanda: 31/05/2022

ANNO DI COMPETENZA : 2021 (la data di competenza è la data della fattura)

TIPOLOGIA DI DOMANDA DI CONTRIBUTO	CATEGORIA	CONTRIBUTO	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
<p>A55 – ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO E DEFIBRILLATORI</p> <p>contributo sulle spese sostenute nell'anno di competenza (2021) per la partecipazione dei titolari e dei dipendenti a corsi base e aggiornamenti</p>	TUTTE	<p>70% costi sostenuti al netto iva</p> <p>Massimo erogabile: - 150,00 € annuale per ciascun corso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ANTINCENDIO/PRIMO SOCCORSO <ul style="list-style-type: none"> - copia delle fatture quietanziate dalle quali si evinca chiaramente il tipo di corso - copia attestato di frequenza • DEFIBRILLATORI <ul style="list-style-type: none"> - copia delle fatture quietanziate relative ai costi dei soli partecipanti risultati idonei - copia attestato BLS-D dei singoli partecipanti idonei - copia dell'accreditamento c/o Regione del soggetto formatore